



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

SUMMER SCHOOL

'L'INDUSTRIA DELLA MODA NELL'UNIONE EUROPEA'

'Made In' e Libera Circolazione delle Merci nell'Unione Europea

Prof. Marco Torsello
(marco.torsello@univr.it)



Introduzione alla nozione di 'Made In'

- La rinnovata attenzione al *'Made In'* seguita alla crisi economica
 - Le 4 'A' (**A**bbigliamento e moda, **A**limentare, **A**rredamento, **A**utomazione e meccanica)
 - *'Made In'* = Dicitura (o marchio) che trascende il mero concetto di provenienza geografica o indicazione di origine, per aggiungere al prodotto una portata simbolica ed evocativa, aumentando l'appetibilità commerciale – *'Vettore di sensi'* con funzione evocativa
 - Cfr. (rilevanti?) fenomeni di *Re-Shoring* (Gucci)

- Recenti spinte *'Neo-autarchiche'*



Introduzione alla nozione di 'Made In'

Funzioni del 'Made In': Q. «a cosa serve...?»

- Funzione doganale
- Funzione di protezione dei consumatori
- Funzione propulsiva dei prodotti
- Funzione protezionistica del mercato nazionale

Compatibilità delle Funzioni del 'Made In' con il Mercato Unico



Introduzione alla nozione di ‘Made In’

Problemi relativi alla Indicazione dell’Origine dei prodotti:

Prospettiva europea:

Sicurezza dei prodotti:

- Tracciabilità (?)
- Garanzia di sicurezza (?)
- Burocratizzazione

Compatibilità con il Trattato?

- Creazione di barriere alla libera circolazione
- Effetti discriminatori rispetto ai prodotti importati
- Differenza “*Made in Italy*” vs “*Made in the EU*”?
- Interesse delle imprese e dei consumatori?
- Protezione contro la contraffazione?
- Indicazione affidabile di rispetto di standard sociali e ambientali?



Libero scambio e Integrazione Europea / Globale

1957 Trattato di Roma istitutivo della CEE

Premesse politiche e premesse economiche: *Rilevanza del libero scambio (Free Trade)*

- Libero scambio → Specializzazione → Vantaggi comparativi → Economie di scala → Massimizzazione dei benefici socio-economici e Uso efficiente delle risorse

	Country A	Country B	Total
Abbigliamento	10 ton. (10 @ 5 h/ton = 50 h)	5 ton. (5 @ 10 h/ton = 50 h)	15 ton
Profumi	4 hl. (4 @ 10 h/hl. = 40 h)	4 hl. (4 @ 10 h/hl. = 40 h)	8 ettolitri

	Country A	Country B	Total
Abbigliamento	90 h → 18 ton	0 ton	18 ton
Profumi	0 hl.	90 h (@ 10 h/hl) → 9 hl.	9 ettolitri

Problema: Il modello si basa sul presupposto di mercati perfettamente competitivi, senza interventi di Stato e senza barriere al libero scambio

Considerazioni politiche (es., produttori di profumi che escono dal mercato nel Paese A)



'Made In' e Commercio Internazionale

WTO – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Principi fondamentali e obiettivi:

Art. 3: Trattamento Nazionale

Art. 4: Trattamento della Nazione Più Favorita

Art. 6: Esaurimento: «[...] *subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights*»

Art.7: Obiettivi: «*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*»



'Made In' e Commercio Internazionale

WTO

Art. IX(2) GATT

1. *Each contracting party shall accord to the products of the territories of other contracting parties treatment with regard to **marking requirements** no less favourable than the **treatment accorded to like products of any third country**.*

2. *The contracting parties recognize that, in adopting and enforcing laws and regulations relating to marks of origin, **the difficulties and inconveniences which such measures may cause to the commerce and industry of exporting countries should be reduced to a minimum**, due regard being had to the necessity of **protecting consumers against fraudulent or misleading indications**.*

[...]

6. *The contracting parties shall co-operate with each other with a view to **preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation**. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.*



'Made In' e Commercio Internazionale

WTO

Art. IX(2) GATT

Accordo sulle regole di origine allegato al GATT:

Art. 2, b) e c): Le norme sull'origine:

- (i) Non possono essere utilizzate quali strumenti per realizzare, direttamente o indirettamente, obiettivi di politica commerciale, e***
- (ii) Non devono determinare effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale***



'Made In' e Commercio Internazionale

Panel WTO 1991: caso «*Dolphin Safe*» (Dolphin Protection Consumer Information Act – DPCIA)

- l'Art. IX GATT non prevede un obbligo di Trattamento Nazionale, ma soltanto il rispetto del principio della Nazione più Favorita

- Cfr. Section 304 del *Tariff Act* USA: ogni prodotto di origine straniera importato negli USA deve indicare il paese di origine.

- Cfr. disciplina sull'indicazione obbligatoria dell'origine in: Canada, Cina, Giappone, ecc.



Libero scambio e Integrazione Europea

Unione Europea, Mercato unico e Libera circolazione delle merci

Differenti fasi dell'integrazione:

- ***Area di libero scambio***: gli Stati Membri rimuovono gli ostacoli alla libera circolazione di beni tra loro, ma ciascuno Stato mantiene l'autonomia di regolare le proprie relazioni commerciali con Stati terzi;
- ***Unione doganale***: Area di libero scambio + politica commerciale comune rispetto agli Stati terzi;
- ***Mercato comune***: Unione doganale + Libertà di circolazione di persone, servizi e capitali;
- ***Unione monetaria***: Mercato comune + moneta unica;
- ***Unione economica***: Unione monetaria + Centralizzazione della politica monetaria (e fiscale);
- ***Unione politica***: Unione economica + Centralizzazione delle decisioni politiche;
- ***Unione completa***: Integrazione economico-politica completa, comprensiva anche di sicurezza, capacità impositiva, etc.

Neo-funzionalismo ('Spillover effects of integration') vs. *Neo-istituzionalismo*



Libero scambio e Integrazione Europea

L'obiettivo dell'Unione europea è la creazione di mercato (interno) comune caratterizzato dall'abolizione tra Stati Membri di ostacoli alle libertà fondamentali:

- Libera circolazione dei beni (Art. 34, 35 TFEU),
- Libera circolazione dei lavoratori (Art. 45 TFEU),
- Libertà di stabilimento (Art. 49 TFEU),
- Libera circolazione dei servizi (Art. 56,57 TFEU),
- Libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFEU).

See ECJ in *Gaston Schul* (C-15/81):

la finalità delle previsioni del Trattato è quella di eliminare «all obstacles to intra-[Union] trade in order to merge the national markets into a single market bringing about conditions as close as possible to those of a genuine internal market».



Libero scambio e Integrazione Europea

Libera circolazione dei beni:

- Art. 28 TFEU: “(1) *L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi taxa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.*” +
- Art. 34 TFEU: “Sono vietate fra gli Stati membri le **restrizioni quantitative** all'importazione nonché qualsiasi **misura di effetto equivalente**” +
- Art. 35 TFEU: “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” +
- Regole sulla concorrenza (Art. 101, 102 TFEU) +
- Art. 107 TFEU: “(1) *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti concessi dagli Stati**, ovvero mediante risorse statali, sotto **qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (...)***”

Libera circolazione dei fattori di produzione (lavoratori e capitali):



Libero scambio e Integrazione Europea

Due modelli per la realizzazione del mercato unico: *Decentralizzato* vs. *Centralizzato*

Modello *Decentralizzato*: gli Stati mantengono il potere di regolare questioni relative a molteplici aspetti, quali gli standard dei prodotti, i requisiti per l'esercizio di una professione, ecc., in tanto in quanto tali regole non interferiscano con principi fondamentali di '*federal law*'.

→ Armonizzazione minima attraverso Direttive



Libero scambio e Integrazione Europea

Armonizzazione minima attraverso Direttive

Cf. Art. 5(1) TEU: “(1) *La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.*

(2) In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri

(3) In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione (...).

(4) In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati (...).”



Libero scambio e Integrazione Europea

Armonizzazione minima tramite Direttive

Art. 5(1) TEU: **Principio di Attribuzione** +

Art. 2 TFEU: “(1) Quando i trattati attribuiscono all'**Unione** una **competenza esclusiva** in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

(2) Quando i trattati attribuiscono all'Unione una **competenza concorrente** con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.

(3) (...)”



Libero scambio e Integrazione Europea

Armonizzazione minima attraverso Direttive

Art. 5(1) TEU: **Principio di Attribuzione** + Art. 2 TFEU

Competenze esclusive (Art. 3 TFEU):

“1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) **unione doganale**;*
- b) definizione delle **regole di concorrenza** necessarie al funzionamento del mercato interno;*
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;*
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;*
- e) **politica commerciale comune**.*

*2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di **accordi internazionali** allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.”*



Libero scambio e Integrazione Europea

Art. 5(1) TEU: **Principio di Attribuzione** + Art. 2 TFEU

Competenza concorrente (Art. 4 TFEU):

“1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

*a) **mercato interno;***

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;

c) coesione economica, sociale e territoriale;

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

e) ambiente;

*f) **protezione dei consumatori;***

g) trasporti;

h) reti transeuropee;

i) energia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.”



Libero scambio e Integrazione Europea

Armonizzazione minima tramite Direttive

Test:

- ***Non-discrimination ('Dassonville Formula')***
 - ECJ in *Dassonville*, C-8/74 → «*All trading rules enacted by M.S. which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade are to be regarded as measures having an effect equivalent to quantitative restrictions*» (La '*Dassonville Formula*' si applica anche agli accordi relativi alla commercializzazione dei prodotti)

 - ECJ in '*Cassis de Dijon*', C-120/78
[...]



Libero scambio e Integrazione Europea

Armonizzazione minima tramite Direttive

Test:

- *Non-discrimination*
 - ECJ in *Dassonville*, C-8/74 [...]
 - ECJ in '**Cassis de Dijon**', C-120/78

“In the absence of common rules relating to the production and marketing of alcohol [...] it is for the Member State to regulate all matters relating to the production and marketing of alcohol and alcoholic beverages on their own territory. // Obstacles to movement within the Community resulting from disparities between the national laws relating to the marketing of the products in question must be accepted in so far as those provisions may be recognized as being necessary in order to satisfy mandatory requirements relating in particular to the effectiveness of fiscal supervision, the protection of public health, the fairness of commercial transactions and the defence of the consumer”.

- **Non-discriminazione;**
- **Paese di origine;**
- **Principio di mutuo riconoscimento.**



Libero scambio e Integrazione Europea

Relazioni esterne dell'Unione:

Art. 28 TFEU: “(1) *The Union shall comprise a customs union which shall cover all trade in goods and which shall involve the prohibition between Member States of customs duties on imports and exports and of all charges having equivalent effect, and the adoption of a common customs tariff in their relations with third countries. // (2) The provisions of Article 30 and of Chapter 3 of this Title shall apply to products originating in Member States and to products coming from third countries which are in free circulation in Member States.”*

Art. 29 TFEU: “*Products coming from a third country shall be considered to be in free circulation in a Member State if the import formalities have been complied with and any customs duties or charges having equivalent effect which are payable have been levied in that Member State, and if they have not benefited from a total or partial drawback of such duties or charges”*

Art. 206 TFEU: “*By establishing a customs union in accordance with Articles 28 to 32, the Union shall contribute, in the common interest, to the harmonious development of world trade, the progressive abolition of restrictions on international trade and on foreign direct investment, and the lowering of customs and other barriers.”*

Art. 207(1) TFEU: “*The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union's external action.”*



'Made In' e Diritto UE

Giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di Indicazione di Origine:

- ECJ 17 Giugno 1981, C-113/1980 (*Commissione vs Irlanda*)
- ECJ 25 Aprile 1985, C-207/1983 (*Commissione vs Regno Unito*): cfr. par. 17
- Casistica in materia di indicazioni regionali (es. ECJ / Maggio 1997, C-321/94 e 324/94 «*Prodotti della montagna francese*»): **incompatibilità con il mercato unico della presunzione di qualità legata all'origine geografica**

Iniziativa Commissione 1980 C294/3: proposta di direttiva (indicazione di origine obbligatoria nella fase di vendita).

Opposizione del Comitato economico e sociale: «... *non risponde ad una vera e propria esigenza dei consumatori ...*».



'Made In' e Diritto UE

"Product safety" e informativa sulle qualità del prodotto

- Dir. 85/374/CEE sul danno da prodotti difettosi: Art. 6: il prodotto è difettoso se non presenta il livello di sicurezza che è legittimo attendersi
- Dir. 87/357/CEE prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori
- Proposta di Regolamento CE 2005 (ritirata nel 2013)
 - Cfr. Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, Art. 6(1)(b): 'Azioni ingannevoli' (v., però, anche la nozione di 'omissioni ingannevoli')
- Nuova proposta nel 2013 (Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo): Art. 7



'Made In' e Diritto UE

- Nuova proposta nel 2013 (Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo):

Art. 7: Indicazione dell'origine. *«(1) I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.*

(2) Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

(3) Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro.»

Proposta al momento ritirata!



‘Made In’ e Diritto UE

(2) Al fine di determinare il paese d’origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d’origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Art. 23: Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. [...]

Art. 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'**ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Art. 25: Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

[ora art. 36 Reg. 450/2008]



'Made In Italy' nel diritto interno italiano

- **L. n. 676 del 4 luglio 1967** di ratifica in Italia dalla **Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza**
 - Art. 1: divieto di importazione / sequestro di prodotti recanti *«falsa o ingannevole indicazione di provenienza»*
 - Art. 3: rapporto tra nome e indirizzo del venditore e indicazione del luogo di fabbricazione al fine di *«evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci»*
- **Art. 517 c.p.:** *«chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro»*
- **Art. 4(49) L. 24/12/2003 (Finanziaria 2004)** *«...costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine...»*. [illegittima indicazione 'Made in Japan'?]



Libero scambio e Integrazione Europea

Casistica (soprattutto in materia penale):

- Sent. n. 2500/1999 ('*Thun*')
- Sent. n. 3352/2004 ('*Elettrodi rumeni*')
- Sent. n. 13712/2005 ('*Legea*')

- Sent. n. 34103/2005 ('*Igam*')
- Sent. n. 2648/2005 ('*Giordani*')
- Sent. n. 3669/2005 ('*Huang Suwen*')

- Sent. n. 21797/2006 ('*Danzi*')
- Sent. n. 157/2006 ('*Dolce & Gabbana*')



‘Made In Italy’ nel diritto interno italiano

Ulteriori discipline di dubbia utilità:

- Art. 1(7) D.L. 14/3/2005, n. 35: sanzioni a carico dell’acquirente

Ulteriori discipline di dubbia legittimità (applicazione sospesa):

- Art. 6, lett. C, D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 (Codice del consumo): obbligo di indicazione del paese di origine
- L. n. 55/2010 (*‘Reguzzoni-Versace-Calearo’*): Settori tessile, pelletteria e calzaturiero:
 - Per poter indicare ‘Made in Italy?': Lavorazione prevalente + Min. 2 fasi di lavorazione (es. tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione) [problema: una borsa in pelle assemblata e rifinita in Cina con concia e taglio del pellame realizzato in Italia potrebbe essere importata in Italia con il marchio *Made in Italy* mentre risulterebbe “Made in Cina” per tutti gli altri Stati Membri dell’UE.]
 - In ogni caso: Obbligo di indicare la provenienza
- D.d.I. marchio collettivo «Italian Quality» (2013)